

# Sommario 7/2024

## Editoriale

3

## Approfondimenti dottrinali

<b>Accertamento</b>	- Contestazione all'avviso di accertamento e querela di falso 	4
	- Il criterio di proporzionalità e la riduzione delle sanzioni tributarie 	10

## Pratica professionale e contenzioso

<b>Ricorso e contenzioso tributario</b>	- Deduzioni e controdeduzioni: il dilemma del giudice tributario 	16
<b>Difesa penale</b>	- Bancarotta e occultamento: una pericolosa coesistenza	20

## Imposte e tasse

<b>Iva</b>	- Quando prestare attenzione alla antieconomicità nelle transazioni	23
	- La tutela dell'affidamento e dissonanza tra tributi nazionali e tributi unionali	26
<b>Imposta di registro</b>	- La decadenza triennale in ipotesi di riqualificazione degli atti	29
	- Valore immobili e adeguatezza dell'onere della prova 	33

## Fiscalità internazionale

<b>Esenzioni fiscali</b>	- Profili di illegalità degli aiuti di stato ai fini fiscali	38
--------------------------	--	----


## Rubrica

<b>Casi questioni e soluzioni</b>	- La nuova gestione del sistema di prova della posizione unionale delle merci. Come operare per i formulari cartacei e sussiste la possibilità di rettifica dei dati?	40
-----------------------------------	---	----

# PROFILI DI ILLEGALITÀ DEGLI AIUTI DI STATO AI FINI FISCALI

TFUE Art. 107 - CGUE Causa C-337/2019

Non è giammai concesso ad uno stato dell'Unione, la possibilità di concedere delle agevolazioni di tipo fiscale alle imprese del proprio territorio: ciò risponde alla esigenza di escludere il sostegno ad imprese nazionali mediante aiuti di stato indiretti, scaturenti dalla applicazione di un regime fiscale di vantaggio che indirettamente consenta la contrazione del carico impositivo. L'importante casistica trattata dal Tribunale dell'Unione con riferimento alle politiche di aiuti realizzate qualche anno fa in Belgio ed applicabili ad ogni realtà nazionale che violi i principi fondanti dell'Unione Europea.



## APPROFONDIMENTI

### LE PRESCRIZIONI DEL TFUE (ART. 107)

#### PRINCIPI GENERALI

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea stabilisce in pratica che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui vadano ad incidere (sia direttamente, che indirettamente) sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati appartenenti all'UE, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

#### DEROGHE ALLE AGEVOLAZIONI

Uniche deroghe concesse, nel senso che viene riconosciuta una compatibilità attuativa che si riferisce al mercato interno di uno Stato riguardano gli eventuali sostegni economici:

- a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, purché tali agevolazioni siano accordate e concesse senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- che vengano erogati a fronte di calamità naturali e/o eventi classificabili come "eccezionali" diretti a ovviare ai danni eventualmente arrecati da tali tipologie di fenomeni;
- che siano diretti a favorire lo sviluppo economico delle Regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- diretti a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- diretti ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune Regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- diretti a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune.

Possono - infine - essere previsti straordinariamente, una serie di aiuti che previa decisione del Consiglio dell'Unione, su proposta della Commissione, siano destinate a specifiche finalità.

#### ASPETTI PRATICI

#### I REGIMI DI ESENZIONE CONCESSE DAGLI STATI

La previsione di un regime di esenzioni di carattere fiscale che siano eventualmente e per svariate ragioni concesse

dagli stati ai propri operatori residenti, che facciano parte di gruppi multinazionali, si attestano come una palese violazione delle norme dell'Unione, specificamente sancite in materia di aiuti di Stato.

Non si può - pertanto - di pratiche che consentano di trattare in via anticipata, con una amministrazione fiscale di uno Stato, degli accordi che tendano a stabilire l'applicazione di un regime impositivo e quindi - in pratica - il calcolo della base imponibile e il conseguenziale prelievo erariale per installarsi in quel Paese, qualora tale regime, in mancanza delle condizioni di deroga indicate dal TFUE, realizzino una disparità di trattamento con altre entità autonome comparabili.

### LA VICENDA BELGA

#### LE AGEVOLAZIONI CONCESSE

Lo Stato belga aveva in pratica stabilito che, nel caso in cui delle entità effettuino la centralizzazione ed installazione di proprie strutture societarie, creando posti di lavoro ed effettuando degli investimenti nel territorio, per le medesime entità potesse trovare applicazione l'esonero dalla applicazione dell'imposta sulle società di quegli utili "in eccesso", vale a dire quelli che superano gli utili che entità autonome comparabili avrebbero realizzato in circostanze simili.

#### L'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

Si osserva come già per l'annualità d'imposta 2016 la Commissione europea avesse già constatato che questo sistema di esenzioni ed agevolazioni integrasse la fattispecie di "aiuto di Stato illegale".

In pratica, a seguito dell'avvio di un procedimento amministrativo la Commissione europea aveva provveduto ad operare una ispezione conoscitiva sul sistema di ruling fiscale, applicato richiamando lo Stato belga sulla irregolarità della condotta.

Era stata - in pratica - riconosciuta l'applicazione di una sorta di vantaggio fiscale di tipo selettivo rispetto ad alcuni soggetti economici, il che comportava anche un evidente pregiudizio al principio di libera concorrenza.

#### L'INTERVENTO DIRIMENTE DELLA CGUE (CAUSA C-337/2019)

La CGUE, con riferimento alla causa indicata, nel 2021 a seguito di un lungo contenzioso aveva concluso col ritenere illegale tale regime e rinviando la trattazione della questione al Tribunale nazionale belga aveva fornito indicazioni in merito al dovuto adeguamento del regime con le prescrizioni contenute nel TFUE art. 107.